



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento della gestione dei servizi di sostegno ad utenti diversamente abili e di integrazione dell'attività educativa nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali, per il periodo dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2024 (cinque anni), con opzione per ulteriori tre anni ed eventuale opzione di proroga per mesi 6 ex art.106 comma 11 D.Lgs 50 del 2016 e ss. mm. e ii. CIG n. - N. gara

Repubblica Italiana

L'anno duemila..... (201.) questo giorno (..) del mese di, avanti a me dott.ssa, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 :

1) dott.ssa Grazia Mosciatti, nata a il, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente del Settore Cultura e Turismo e Servizi Educativi, come risulta dal provvedimento sindacale n. del 201...., in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale e dell'art. 107, del Decreto legislativo n. 267/2000;

2) dott., nato a il e residente in, via, codice fiscale, il quale interviene alla stipula del presente atto

nella sua qualità di della
ditta , con sede in
Via - , giusto quanto risulta dalla
visura telematica del Certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di , agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale
mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal
presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. del del Dirigente
Settore Servizi Educativi – Cultura e Turismo, veniva approvato l'impegno
di spesa per l'affidamento della gestione dei servizi di sostegno ad utenti
diversamente abili e di integrazione dell'attività educativa mediante sostituzione
del personale assente nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia
comunali, per il periodo, presumibilmente dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre
2024 (cinque anni) con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale
opzione di proroga per mesi 6, ex art.106 comma 11 D.Lgs 50 del 2016 e ss. mm.
e ii., per un valore complessivo stimato dell'intera procedura di gara pari ad €. 6.057.688,08 (IVA esclusa) oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari a euro €. 12.750,00, per un totale complessivo di €. 6.373.959,98 IVA
compresa (di cui euro _____ per anni 5 , euro
_____ per l'eventuale opzione di rinnovo e euro _____ per
l'eventuale proroga _____);

- la spesa complessiva è regolarmente finanziata con imputazione alla voce
di bilancio , impegni n. 2019/..... e 2020/.....;

- che con determinazione del responsabile della CUC n. ____ del _____ si procedeva all'approvazione degli atti di gara e all'indizione della procedura di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi.....
- Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Grazia Mosciatti – Dirigente Settore Cultura - Turismo e Educativi del Comune di Fano;
- il presente appalto di servizio, è così codificato: CIG n. – Numero gara
- a seguito di seduta di gara mediante procedura aperta effettuata in data, si perveniva alla proposta di aggiudicazione a favore della, con sede in Via
-, come risulta dal relativo verbale;
- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita:
- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario della suddetta ditta;
- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;
- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS n. _____, INAIL n. _____);

- che a carico dell'impresa _____ non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell'ANAC, acquisita agli atti;

- che il Comune di Fano, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto le informazioni prefettizie antimafia, nei confronti dell'impresa ----- mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011 in data _____ prot _____ n. _____ Prefettura-UTG _____

o

-che alla data di stipula del presente contratto, non sono ancora pervenute le informazioni antimafia richieste in data mediante consultazione della banca dati nazionale unica ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art.92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di 30 gg dalla richiesta, si procede alla stipula del contratto sottoposto a condizioni risolutiva espressa;

- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. _____ che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011;

- che è stata chiesta ed ottenuta la comunicazione dell'impresa appaltatrice, resa ai sensi del D.P.C.M. 11.05.91 n. 187 *(solo nel caso di società capitali)*;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);
- con determinazione n. del del Responsabile della CUC si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, alla ditta , con sede in Via - , per un importo di € oltre € per oneri della sicurezza indicati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di €;
- con determinazione n. del del Dirigente del Settore Servizi Educativi si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva di cui sopra;
- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal, sulla G.U.U.E. n. 201./S ...-..... del e sul sito dell'Osservatorio Regionale – Servizio Contratti Pubblici (codice);
- che il "termine dilatorio" di cui all'art. 32 co.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è scaduto in data.....
- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data, Prot. n. alle altre ditte concorrenti;
- che il Dirigente firmatario del presente contratto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che alla data di stipula del presente contratto, non sono

state attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro Consip per l'affidamento del presente servizio;

- ai fini tutti del presente contratto, il dott., quale legale rappresentante della ditta, dichiara di aver eletto domicilio presso.....

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

La dott.ssa Grazia Mosciatti, , in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida alla ditta , con sede in Via - , che in persona del suo costituito rappresentante accetta, la gestione del servizio di sostegno ad utenti diversamente abili e di integrazione dell'attività educativa nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali, per il periodo dal 01.11.2019 – 31.10.2024, salvo l'esercizio della facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni dal 01.11.2024 – 31.10.2027 nonchè eventuale proroga per 6 mesi, come dettagliatamente prescritto nei documenti facenti parte del progetto del servizio posto a base di gara e nel rispetto dell'Offerta tecnica e economica presentata.

L'oggetto del presente contratto è, quindi, rappresentato da tutti gli oneri ed obblighi indicati nei documenti progettuali ed è integrato dai contenuti caratterizzanti l'offerta tecnico-qualitativa costituita dalla relazione presentata in sede di gara dall'appaltatore.

L'importo del servizio ammonta ad € oltre a
€ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale
contrattuale di € (euro
virgola centesimi), oltre Iva.

Art. 1 bis) Opzioni esercitabili dalla Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare le opzioni previste
all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti
di comune accordo, rinviano al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto per la gestione dei servizi;
- Determinazione a contrattare n. del del Dirigente
Settore Cultura e Turismo;
- Determinazione di approvazione atti di gara e indizione della procedura
n. ____ del ____ del Responsabile della CUC;
- Verbali di gara;
- Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- Offerta economica dell'Aggiudicatario;
- Determinazione n. del del Responsabile della CUC,
di aggiudicazione dell'appalto.
- Determinazione n. del del Dirigente Settore Cultura
e Turismo e Servizi Educativi, di presa d'atto dell'intervenuta
aggiudicazione definitiva;
- DUVRI.

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti

dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al contratto, che materialmente allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere presumibilmente dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2024.

E' prevista la facoltà di rinnovo dell'affidamento del servizio all'appaltatore per ulteriori tre anni, alle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente competente.

E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il contratto decadrà di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune di Fano.

L'appaltatore è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.

Qualora l'Affidatario dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, questa potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla garanzia fidejussoria come indicato all'art. 27 del capitolato speciale d'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, con atto motivato, in toto o in parte dagli obblighi derivanti dalla presente stipulazione, dandone preavviso all'Appaltatore con un anticipo pari ad

almeno 30 gg. con lettera raccomandata A.R.

Art. 4 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Il comune di Fano riconoscerà all’Affidatario il corrispettivo di cui al presente contratto comprensivo dei costi del personale utilizzato nonché di tutte le attività di coordinamento, della fornitura di materiale, spese generali di funzionamento e di tutte le spese accessorie.

L'appaltatore emetterà le fatture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto.

L’Amministrazione liquiderà le fatture relative alla gestione dei servizi con cadenza mensile posticipata, da settembre a giugno, secondo le norme che regolano la contabilità degli Enti Locali.

L’importo di ogni fattura verrà determinato in funzione dei servizi effettivamente prestati nel periodo di riferimento, specificando le ore complessive di servizio effettuate per:

- sostegno ad utenti frequentanti l’asilo nido;
- sostegno ad utenti frequentanti la scuola dell’infanzia;
- sostituzione di educatrici di asilo nido;
- sostituzione di insegnanti di scuola dell’infanzia.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata entro 60 gg dalla data di ricevimento delle fatture, debitamente documentate e dichiarate regolari sotto l'aspetto tecnico-contabile, sempreché non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata e contestata l'irregolarità del servizio, dando atto della particolare complessità dell’attività di verifica della documentazione allegata alle fatturazioni da parte del servizio competente.

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti riferimenti:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
- b) l'impegno di spesa;
- c) il Codice Univoco Ufficio (CU): UFUD0S.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a comunicare nei termini stabiliti all'art. 3, c. 7 della predetta legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'impegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 5 – Revisione dei prezzi

Il corrispettivo contrattuale sarà rivalutato dall'Amministrazione secondo la variazione ISTAT dei prezzi al consumo FOI solo in occasione dell'eventuale estensione contrattuale (successivo triennio).

Art. 6 – Cauzione definitiva

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € _____ (euro _____), mediante polizza fidejussoria n. _____ della Compagnia _____ - Agenzia di _____ – via _____ n. ____ – cap _____, emessa in data _____.

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

All'Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € _____ (euro _____), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 7 – Coperture assicurative a carico dell'Affidatario

L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia del Comune che di terzi, derivanti dal comportamento del personale adibito ai servizi appaltati, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una non corretta custodia. A tale scopo l'Appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. _____ del capitolato speciale d'appalto, polizza RCT/RCO n. _____ del _____, emessa dalla Compagnia _____ (Agenzia _____).

Il mancato rinnovo da parte dell'appaltatore della suddetta polizza, alla

scadenza del _____, teso a garantirne la validità e l'efficacia per tutta la durata del presente contratto, è considerato grave inadempimento che costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C.. In particolare, l'appaltatore dovrà presentare prima della scadenza della polizza una specifica dichiarazione della compagnia di assicurazione che attesti l'avvenuta proroga / rinnovo dell'assicurazione senza altre modifiche alle condizioni e/o massimali attualmente stabiliti.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'affidatario al Comune prima dell'inizio dell'appalto.

Art. 8 - Divieto di subappalto o cessione del contratto

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

E' consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008.

Art. 9 - Penali

Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore, durante il periodo di esecuzione delle attività prestazionali oggetto del presente contratto, inadempienze e/o violazioni e ritardi agli obblighi contrattuali, e fatto salvo il diritto dell'appaltatore stesso a presentare le proprie controdeduzioni, il Comune di Fano procederà all'applicazione di penalità per inadempienze contrattuali di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 10 - Verifiche e controlli da parte del committente

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto così come previsto e disciplinato dall'art 102 del Dlgs 50/2016. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità finale si procederà al pagamento della rata di saldo determinata dalla ritenuta dello 0,50% operata sul progressivo dei pagamenti ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Dlgs 50/2016 ed allo svincolo della cauzione definitiva di cui al precedente art. _____. Con riferimento alla verifica di conformità in corso di esecuzione per le prestazioni contrattuali a carattere continuativo la verifica di conformità in corso di esecuzione avverrà con cadenza mensile coincidente con l'accertamento di conformità emesso dal direttore dell'esecuzione in occasione del pagamento di ciascuna fattura .

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione dell'appalto troverà applicazione la procedura di cui all'art 30 comma 6 del Dlgs 50/2016.

Art. 11 - Risoluzione del contratto e facoltà di recedere dal contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi derivanti dall’appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile. L’Amministrazione ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni.

Sono causa di risoluzione del rapporto, secondo le modalità definite dall’art 108 del Dlgs 50/2016:

- le ipotesi previste dall’art 108 del D.lgs. n. 50/2016;

- violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio e in particolare del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente dell'Affidatario;
- quando l'Affidatario si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o in caso di fallimento ovvero di sottoposizione a procedura concorsuale;
- quando ceda ad altri, sia direttamente che indirettamente, e senza la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante, i diritti e gli obblighi inerenti il presente appalto;
- la mancata osservazione degli obblighi di condotta previsti dall'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano (codice aziendale). Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Fano;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art. 1453 e segg. del codice civile.

La Stazione Appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti all'art. 31 del capitolato speciale d'appalto.

Per quanto riguarda l'esercizio della facoltà di recesso e di riduzione del servizio si fa espresso rinvio all'art. del Capitolato.

Art. 12 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni Consip.

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di

Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa *(eventuale)*

Il Comune di Fano risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'appaltatore spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

Art. 14- Cessione dei crediti

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il disposto di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione Comunale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto in oggetto, con esso stipulato.

Art. 15 – Clausola sociale

Ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di categoria, l'Affidatario dovrà prioritariamente assorbire il personale in forza alla gestione uscente, in applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, come previsto dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e ss mm. e ii.

Art. 16- Rispetto del contratto di lavoro e soci volontari

In base all'art.30, c.4 D.lgs. 50/2016, al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, è applicato il C.C.N.L. in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni

dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, e comunque nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta.

In base all'art.30, c.5 D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata dall'art.30 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati d'idoneità fisica, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione del personale assegnato al servizio. L'Appaltatore in tal caso, si impegna a trasmettere periodicamente ai Servizi competenti dell'Amministrazione l'elenco nominativo dei volontari e dei tirocinanti, corredato dalle specifiche

d'impiego, dai certificati di idoneità e dalle garanzie assicurative.

Art. 17 – Obblighi dell’Affidatario in relazione al personale addetto al servizio

Il personale utilizzato dall’Appaltatore, dipendenti e/o soci, deve essere regolarmente iscritto al libro paga e ne deve essere garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

L’Appaltatore è obbligata al rispetto del D.Lgvo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., e pertanto adotterà tutte le precauzioni e cautele atte a prevenire infortuni e ad assicurare e salvaguardare l’incolumità del personale.

Il Comune di Fano si intende, pertanto, sollevato da ogni responsabilità civile e penale, anche verso terzi, derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di cui al suddetto D.L.gvo 81/08 e ss.mm.ii. .

L’Appaltatore stipulerà, prima dell’inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l’intera permanenza nelle strutture scolastiche in cui saranno effettuati i servizi.

Nell’esecuzione dei servizi derivanti dal presente contratto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali, vigenti nel territorio in cui vengono effettuate le prestazioni lavorative, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; qualora l’appaltatore rivesta la forma giuridica di

"Cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali, vigenti nel territorio in cui vengono effettuate le prestazioni lavorative, anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore si impegna a permettere la visione, agli incaricati dell'Amministrazione Comunale, dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente contratto al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito.

La violazione della normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi, è motivo per l'Amministrazione Comunale di dichiarare la risoluzione del contratto. All'inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale a causa della risoluzione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Affidatario.

L'Appaltatore, inoltre, è obbligato a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa quale soggetto, a qualsiasi titolo, coobbligato.

Art- 18 - Rispetto adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore é tenuto alla precisa e scrupolosa osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

L’Affidatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, così come disposto dal decreto legislativo n.81/2008.

Art.19 - Conformità agli standard sociali minimi

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generali delle Nazioni Unite, standard definiti nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);.

Art.20 - Scioperi

L’Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a sciopero del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione al competente ufficio del Settore Servizi Educativi, nei termini previsti dall’art.2 della Legge 146/90 come integrata dalla Legge n. 83

del 11 Aprile 2000 e ss.mm.ii., garantendo comunque le modalità di prestazioni previste dalla vigente normativa. L’Appaltatore dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell'appalto verranno

emanate in materia. In mancanza l'affidatario risponderà anche con l'applicazione delle penali previste dal presente contratto.

Art.21 - Trattamento dei dati personali

I dati contenuti nel presente contratto, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 - così come modificato dal D.lgs 101/2018 - saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso.

Resta comunque inteso tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il legale rappresentante dell'impresa contraente, con la sottoscrizione, dichiara di aver **ricevuto** l'informativa **di cui all'art.13** del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 22 - Nomina responsabile del trattamento dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'affidatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase

di esecuzione e rendicontazione del contratto medesimo.

In tal senso **la società**, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82, comma 2, GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali di cui all'Allegato I.

oppure

Con separato contratto, il titolare del trattamento e l'affidatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

Art. 23 – Controversie e foro competente

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro.

Art. 24 – Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal

capitolato si fa riferimento alle norme in materia di appalti di servizi.

Art. 25 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L’Affidatario prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 26 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 27 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001,

l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 28 - Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € _____ (euro _____), di cui € _____ per diritti di segreteria ed € _____ per imposta di registro (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

Art. 29 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusta l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ditta _____

- Comune di Fano – codice fiscale e partita Iva n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 30 pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Per il Comune dott. _____

Per la ditta dott. _____

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)